



## TRIBUNALE DI CREMONA

in persona del Giudice del Lavoro Giulia Di Marco

nella causa iscritta al **N. 777/2016 R.G.** promossa ai sensi dell'**art. 700 c.p.c.**  
da:

GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI, con il patrocinio degli avvocato  
GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI e BERLOCO GRAZIANGELA

ATTRICE

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F.  
80185250588), rappresentato e difeso dal dott. MARZANO FRANCESCO ai sensi  
dell'art. 417 bis c.p.c.

CONVENUTO

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30.12.2016, ha pronunciato la  
seguinte

### ORDINANZA

#### Fumus boni juris

La ricorrente è una docente di scuola primaria immessa in ruolo (da Graduatoria a  
Esaurimento) nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge  
107/2015 con decorrenza giuridica 1.09.2015.

Nell'anno scolastico 2015/2016 ella è stata provvisoriamente assegnata a  
un'istituzione scolastica statale della Provincia di Caserta (ove risiede).

Nella primavera/estate del 2016 ella ha partecipato alla fase C delle operazioni di  
mobilità territoriale e professionale previste e disciplinate dal C.C.N.I. 8.04.2016.

Nella domanda di mobilità la ricorrente ha indicato, tra le altre, le seguenti  
preferenze:

- n. 27 ambito territoriale Lazio 0021;
- n. 30 ambito territoriale Lazio 0005;
- n. 31 ambito territoriale Lazio 0002;
- n. 32 ambito territoriale Lazio 0001;



- n. 34 ambito territoriale Lazio 0004;
- n. 42 ambito territoriale Lazio 0006;
- n. 155 ambito territoriale Lombardia 0013

La ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità con un punteggio pari a 38. All'esito delle operazioni di mobilità la ricorrente è stata assegnata all'ambito territoriale Lombardia 0013 con decorrenza 1.09.2016.

La ricorrente lamenta l'illegittimità di tale assegnazione, posto che numerosi docenti di scuola primaria che hanno partecipato alla fase C delle operazioni di mobilità con un punteggio inferiore al proprio e che non erano titolari di alcun diritto di precedenza sono stati assegnati agli ambiti territoriali Lazio 0021 (5 docenti con un punteggio inferiore al proprio), Lazio 0005 (almeno 10 docenti con un punteggio inferiore al proprio), Lazio 0002 (almeno 22 docenti con un punteggio inferiore al proprio), Lazio 0001 (almeno 26 docenti con un punteggio inferiore al proprio), Lazio 0004 (almeno 47 docenti con un punteggio inferiore al proprio) e Lazio 0006 (almeno 33 docenti con un punteggio inferiore al proprio).

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito il Ministero per brevità) si è difeso affermando che il C.C.N.I. 8.04.2016 individua *"quale primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità l'ordine delle preferenze espresse, mentre il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo il quale opera all'interno di ogni singolo Ambito considerato nel corso della procedura."*

A sostegno di quanto affermato il Ministero ha richiamato l'art. 6 del C.C.N.I. 8.04.2016 e l'allegato 1 al C.C.N.I. 8.04.2016 i quali, con specifico riferimento alla fase C delle operazioni di mobilità, dispongono rispettivamente:

*"La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero completato d'ufficio."* (così l'art. 6 cit.);

*"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio."* (così l'allegato 1 cit.).



Il Ministero ha, infine, chiarito di avere dato attuazione alle suddette disposizioni contrattuali con le seguenti modalità:

*"In sostanza, con riferimento ad ogni Ambito, sono stati graduati tutti i concorrenti che lo hanno espresso per primo tra le loro preferenze, e al termine di tale operazione quanti sono stati soddisfatti sull'Ambito espresso come prima preferenza non sono stati più trattati; e successivamente, riguardo a ciascun Ambito, sono stati graduati quanti lo avessero espresso come secondo nella lista delle preferenze e che non fossero stati soddisfatti sulla prima preferenza espressa. Tale meccanismo è stato ripetuto per tutti gli Ambiti esprimibili sino a che non sono terminati o i soggetti da trattare ovvero i posti disponibili (...). Ne consegue, pertanto, che è ben possibile che il soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggiore punti, purché lo sia per un ambito territoriale che egli ha espresso prima nell'ordine delle sue preferenze".*

Quindi, con specifico riferimento al caso della ricorrente, il Ministero si è così difeso:

*"Tornando all'interessata, tutti coloro che la ricorrente indica come ingiustamente beneficiati con l'assegnazione in ambiti a lei più graditi di quello dell'attuale assegnazione, possono esserlo in quanto abbiano espresso tale ambito in una posizione più avanzata nell'ordine delle preferenze e sono stati pertanto prioritariamente soddisfatti rispetto ad essi. Infatti, i potenziali controinteressati ben possono aver collocato l'ambito territoriale Campania 0014, che l'odierna ricorrente indica come la sua legittima sede di destinazione, più in alto nella serie delle preferenze espresse."*

Le modalità operative adottate dal Ministero non trovano, in realtà, nessun conforto nell'interpretazione letterale delle due disposizioni contrattuali da esso richiamate e, lungi dal costituire un'applicazione combinata dei due criteri (preferenza e punteggio) sanciti da tali disposizioni contrattuali, hanno, per contro, determinato la sostanziale obliterazione di entrambi i criteri.

Il caso di specie ne è un esempio palese.



Le due disposizioni del C.C.N.I. 8.04.2016 lungi dal legittimare l'operato del Ministero esprimono due semplici regole operative nei fatti disapplicate dal Ministero.

L'art. 6 esprime la regola per cui la domanda di mobilità di ciascun partecipante deve essere esaminata seguendo l'ordine di preferenze da egli indicato.

L'allegato 1 esprime la regola per cui se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande vengono esaminate partendo da quella del partecipante con il punteggio più alto.

Il partecipante con il punteggio più alto prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato quel determinato ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze.

Per tutto quanto finora esposto, il ricorso è fondato sotto il profilo del *fumus boni juris*.

### **Periculum in mora**

Il ricorso è parimenti fondato sotto il profilo del *periculum in mora*.

La ricorrente è coniugata e ha un figlio di 3 anni (vedi lo stato di famiglia prodotto dalla ricorrente sub doc. 17).

Il nucleo familiare è residente a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta.

L'eventuale trasferimento della ricorrente in Provincia di Cremona in attesa della definizione del giudizio ordinario determinerebbe un evidente pregiudizio alla sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, non suscettibile di risarcimento per equivalente.

### **Provvedimenti cautelari**

La ricorrente ha chiesto di condannare il Ministero ad adottare "ogni provvedimento di legge atto ad assegnarla all'organico di una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Lazio 0021 o, in subordine, Lazio 0005, 0002, 0001, 0004, 0006 o altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio della graduatoria".



La ricorrente non ha chiesto di essere assegnata a una delle istituzioni scolastiche assegnate ai docenti che l'hanno illegittimamente scavalcata; per questo motivo non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio (chiesta dal Ministero) nei confronti di tali docenti.

In via cautelare occorre senz'altro sospendere l'efficacia del provvedimento con cui il Ministero ha assegnato la ricorrente all'ambito territoriale Lombardia 0013.

Occorre, altresì, ordinare al Ministero di assegnare temporaneamente la ricorrente all'ambito territoriale Lazio 0021 o, in via subordinata e gradata, agli ambiti territoriali Lazio 0005, Lazio 0002, Lazio 0001, Lazio 0004 e Lazio 0006.

### **Spese processuali**

Il Ministero viene condannato a rimborsare alla ricorrente il compenso professionale dovuto ai suoi difensori che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A.

### **P.Q.M.**

sospende l'efficacia del provvedimento con cui il Ministero convenuto ha assegnato S. all'ambito territoriale Lombardia 0013;

ordina al Ministero convenuto di assegnare temporaneamente all'ambito territoriale Lazio 0021 o, in via subordinata e gradata, agli ambiti territoriali Lazio 0005, Lazio 0002, Lazio 0001, Lazio 0004 e Lazio 0006;

condanna il Ministero convenuto a rimborsare alla ricorrente il compenso professionale dovuto ai suoi difensori che liquida in € oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A.

Si comunichi.

Cremona, 15 gennaio 2017

Il Giudice del Lavoro  
Giulia Di Marco

